

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

SEZIONE LAVORO

composta dai seguenti Magistrati:

dott. Rita Sannite
dott. Maria Luisa Ciangola
dott. Silvia Rita Fabrizio

Presidente
Consigliere
Consigliere - rel.

all'udienza del 15.11.2012 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al n. 29 ruolo generale dell'anno 2012
promossa da

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura dello Stato dell'Aquila, domiciliataria presso il Complesso
Monumentale di San Domenico, Via Buccio Di Ranallo snc;

APPELLANTE

CONTRO

elettivamente domiciliata in L'Aquila, presso la Cancelleria della Sezione Lavoro
della Corte d'Appello, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Orecchioni del Foro
di Lanciano, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione in appello;

APPELLATA

OGGETTO: Appello contro la sentenza del Tribunale di Lanciano del 13.12.2011 n.
443/11

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante: chiede che, in riforma della sentenza impugnata, si respinga la
domanda dell'appellata, con vittoria delle spese del presente giudizio.

Per l'appellata: chiede si respinga l'appello con vittoria delle spese legali.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Lanciano, in accoglimento del
ricorso proposto dall'appellata, dichiarava l'illegittimità del
procedimento disciplinare instaurato ai suoi danni dal Dirigente Scolastico dell'Istituto
Comprensivo di e della conseguente sanzione della multa (di importo pari
a quattro ore di retribuzione) irrogatale con provvedimento in data 10/3/2009, in
quanto adottata in violazione di norme di legge inderogabili sulla competenza. Nel
proporre appello, il Ministero e l'Istituto ne evidenziavano l'erroneità e la correttezza

N. 1258/12 SENT.

N. 29/12 R.G.C.

N. CRON.

Addi 29/11/12
copia in forma

esecutiva

Avv. ORECCIONI
IL CANCELLIERE

in dispo. SIV

- dell'operato della Dirigente Scolastica, che non era affatto incompetente ad irrogare la sanzione ai sensi dell'art. 94 del C.C.N.L. di settore, che prevede che il rimprovero verbale, il rimprovero scritto e la multa siano inflitti dalla Dirigente Scolastica e non nel pieno rispetto dell'art. 55 del D. Lgs. n.165/2001, che prevede che, per i tipi di sanzione diversi dal rimprovero e dalla censura (attribuiti al capo della struttura in cui il dipendente lavora e quindi nel caso in esame al D.S.) ciascuna Amministrazione, secondo il proprio ordinamento, provvede all'individuazione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Quanto al merito, sosteneva, del pari, la legittimità della sanzione irrogata alla collaboratore scolastico, per non aver adempiuto agli obblighi di vigilanza sugli alunni dall'inizio delle lezioni dell'anno scolastico 2008/2009 fino al 22 febbraio 2009, rilevando che inizialmente era stato affisso il codice disciplinare, poi sottratto da terzi non autorizzati. Concludeva quindi per il rigetto della domanda dell'appellata. Questa, nel costituirsi in giudizio, contestava gli assunti di controparte e concludeva per il rigetto dell'appello.

L'appello è infondato.

Ed invero, l'art. 55 D. Lgs n. 165/01, nella versione applicabile "ratione temporis" alla vicenda in esame e, quindi, anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs n. 150/2009 (cosiddetta riforma Brunetta) al comma quarto prevede che: "ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione; quando le sanzioni da applicare siano il rimprovero verbale e la censura, il capo della struttura in cui dipendente lavora provvede direttamente".

Sostiene l'appellante che l'art.55 D.Lgs n. 165/2001 non ha affatto escluso che ciascuna Amministrazione, secondo il proprio ordinamento, possa individuare l'ufficio competente ad irrogare altre sanzioni disciplinari sempre nel capo della struttura in cui dipendente lavora, sicché essa, nell'ambito del proprio ordinamento, ha ritenuto di attribuire al Dirigente Scolastico la competenza ad irrogare anche la sanzione della multa all'interno di una norma di carattere contrattuale: la Corte non condivide, però, detta interpretazione, che non tiene conto del principio gerarchico delle fonti e della circostanza che il precedente comma 3 attribuisce alla contrattazione collettiva solo la possibilità di definire la tipologia e l'entità delle sanzioni, ma non anche quella di individuare il soggetto competente alla gestione di ogni fase del procedimento disciplinare, sicché deve ritenersi che la disciplina fissata dalla norma in questione sia inderogabile dalla contrattazione collettiva, peraltro fonte di grado inferiore.

Sul punto, l'orientamento del Supremo Collegio è granitico: (Cass. sez. lav n. 16190/2011, Cass. n. 14628/2010): " nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 55 D. LGS. 165del 2001, nel testo previgente il D. Lgs 150 del 2009, tutte le fasi del procedimento disciplinare sono svolte esclusivamente dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, il quale è anche l'organo competente alla irrogazione delle sanzioni disciplinari, ad eccezione del rimprovero verbale della censura. Il procedimento instaurato da un soggetto o da un organo diverso dal predetto ufficio, anche se questo non sia stato ancora istituito, è illegittimo e la sanzione irrogata è, in tale caso, affetta da nullità, risolvendosi in un provvedimento adottato in violazione di norme di legge inderogabili ad opera della contrattazione collettiva, sia per l'operatività del principio gerarchico delle fonti, sia perché l'articolo 55 cit. comma 3, attribuisce alla contrattazione collettiva solo la

possibilità di definire la tipologia e l'entità delle sanzioni e non anche quella di individuare il soggetto competente alla gestione di ogni fase del procedimento disciplinare".

In conclusione, il Dirigente Scolastico non poteva irrogare sanzioni diverse dal rimprovero verbale e dalla censura, sicché quella della multa in quanto irrogata dall'autorità incompetente è nulla.

L'appello deve essere dunque respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo

P.Q.M.

La Corte di Appello di l'Aquila, Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano, in funzione di giudice del lavoro, pronunciata in data 13.12.2011 n. 443/11, così decide nel contraddittorio delle parti:

- 1) respinge l'appello;
- 2) condanna la parte appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, che liquida in €. 961,00.

L'Aquila, 15.11.2012

L'Estensore

Il Presidente

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Antonella Galassi

Rite Danik

PUBBLICAZIONE

La presente sentenza viene resa pubblica mediante DEPOSITO eseguito nella Cancelleria della Corte di Appello di L'Aquila

In data 30 DIC 2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Antonella Galassi

Copia conforme all'originale
L'Aquila 3 DIC 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dr.ssa Antonella Galassi)



CORTE DI APPELLO - L'A
N. 2 copie autenti
a richiesta di
Avv. SPACCHIONI

L'Aquila li 10/12/12 em
29/11/12 (in dispositivo)